



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente Repubblica 21 novembre 2000, n. 415, recante il Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, emanato a norma degli articoli 2 e 3 del Decreto Legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
- VISTO il Decreto del Presidente Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, recante il Regolamento di organizzazione degli istituti regionali di ricerca educativa, di seguito denominati IRRE, emanato a norma dell'art. 76 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- VISTO l'art. 1, comma 610, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2007), con il quale è stata istituita l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, di seguito denominata ANSAS, definendone le funzioni istituzionali e l'articolazione;
- VISTO il comma 611 del citato articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha disposto la soppressione dell'INDIRE e degli IRRE, demandando all'ANSAS le funzioni ed i compiti in precedenza svolti dagli stessi;
- VISTA la Legge 27 settembre 2007, n. 165, recante “Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca”;
- VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente a oggetto “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
- VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165” e, in particolare, gli artt. 8 e 11;
- VISTO il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10, disciplinante la “proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle

imprese e alle famiglie” e, in particolare, l’art. 2, comma 4-undecies, con cui è stato demandato ad apposito regolamento governativo il compito di individuare il sistema nazionale di valutazione, definendone l’apparato, di cui l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) costituisce specifica articolazione, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;

- VISTO l’art. 19 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha sancito, tra l’altro, al fine dell’attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, la soppressione, a far data dal 31 agosto 2012, dell’ANSAS ed il contestuale ripristino dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, con la contestuale abrogazione espressa dei commi 610 e 611 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la soppressione degli ex IRRE;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, contenente il “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”, in attuazione dell’art. 2, comma 4-undecies del Decreto Legge n. 225/2010;
- VISTA la Legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 13, rubricato “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca”;
- VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, di “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
- VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2018 di “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019 – 2021”;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2019, n. 140, con il quale è stato adottato il “Regolamento che disciplina l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, concernente la “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione Centrale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 2018, n. 100, recante, di modificazione del decreto n. 753 del 26 settembre 2014, recante: «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale»;

- VISTO l'articolo 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, in forza del quale un appalto pubblico non rientra nell'ambito di applicazione del medesimo quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: “a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata”;
- VISTO altresì, l'articolo 192 del citato codice dei contratti pubblici, che al comma 1 istituisce presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*; al comma 2 prevede che, ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato; al comma 3 prescrive che sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente siano pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato *open-data*, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162;
- VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ed in particolare: l'art. 2, recante le definizioni di “controllo analogo”, di “controllo analogo congiunto” e di “società *in house*”, secondo cui sono tali le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3; l'art. 4, secondo cui le società *in house* hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2, tra cui rientra la “autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento” e, in base al quale, salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti; l'art. 16, comma 1, secondo cui le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata; l'art. 16, commi 3

e 3-bis, secondo cui gli statuti delle società *in house* devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, mentre la produzione ulteriore, rispetto al predetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

- VISTA la deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 951 del 20 settembre 2017, con cui sono state approvate le linee guida n. 7, recanti "*Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*" e, in particolare, il punto 9 che prevede che, a partire dal 30 ottobre 2017, i soggetti legittimati a chiedere l'iscrizione nell'elenco, tra cui le amministrazioni aggiudicatrici che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi *in house*, possono presentare domanda di iscrizione e che, a far data da tale momento, la presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante l'affidamento *in house* e che fino alla data di presentazione della domanda stessa i medesimi soggetti possono continuare ad effettuare affidamenti *in house*, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici;
- VISTO il comunicato del Presidente del 29 novembre 2017, approvato dal Consiglio nell'adunanza del 29 novembre 2017, che, nelle more della messa in esercizio dell'applicativo informatico necessario per la gestione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, rinvia, per motivi tecnici, il termine per l'avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco, di cui al punto 9.2 delle Linee guida ANAC n. 7, al 15 gennaio 2018;
- VISTO lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire), definitivamente deliberato, all'esito dei prescritti controlli di legittimità e di merito di questo Ministero, in data 8 novembre 2017 con la delibera del Consiglio di Amministrazione Indire n. 13 del 20 ottobre 2017, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 27 del 2 febbraio 2018 e, in particolare, gli artt. 1, 2, 3, 5, 7 e 14 del medesimo, da cui emerge l'effettività dell'esercizio di funzioni di indirizzo, di controllo e di vigilanza, svolti da questo Ministero sia *ex ante* che *ex post*, tanto sugli organi che sull'intera attività dell'Indire, in maniera tale da avere in ogni momento un potere di influenza determinante sulle stesse società, dal punto di vista sia strutturale che funzionale, anche in ottica gestionale e finanziaria;
- CONSIDERATO che in data 2 febbraio 2018, mediante il Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA), questo Ministero ha provveduto all'inserimento dei dati dell'Indire nel predetto applicativo gestito dall'ANAC, e che allo stato la relativa istruttoria non è stata avviata dall'Autorità medesima;
- CONSIDERATO che, nelle more della conclusione del procedimento di competenza dell'ANAC, la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare, sotto la propria responsabilità e previa verifica della

sussistenza delle condizioni legittimanti, affidamenti diretti dei contratti agli organismi *in house*, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

- ATTESO che, relativamente all'Indire e ai suoi rapporti con questo Dicastero, sussistono tutti i requisiti richiesti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016, in quanto Indire è interamente partecipato dal MIUR e pertanto non sussiste alcuna partecipazione diretta o indiretta di capitali privati; che ha come oggetto sociale esclusivamente attività di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto, promananti da disposizioni di legge e modulate dalle conseguenti direttive ministeriali; soggiace al controllo analogo di questo Ministero con modalità pienamente conformi alle disposizioni della legislazione statale in materia di società *in house* sopra richiamata;
- VISTO il decreto ministeriale n. 88 del 1° febbraio 2019, con il quale il Ministro ha assegnato ai titolari dei Dipartimenti in cui si articola l'Amministrazione Centrale le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 2019;
- VISTO il Decreto dipartimentale n. 128 del 14/2/2019 riguardante l'assegnazione ai direttori generali titolari delle strutture in cui si articola il Dipartimento delle risorse finanziarie iscritte, per il corrente anno nello stato di previsione di questo Ministero;
- CONSIDERATA la necessità per quanto di competenza di questa Direzione Generale di realizzare, secondo quanto stabilito dagli Accordi Culturali e relativi Protocolli Esecutivi con i Paesi Europei, la selezione di neolaureati italiani da assegnare nelle istituzioni scolastiche di tali Paesi in qualità di assistenti;
- CONSIDERATO che, sulla base del principio di reciprocità sancito nei relativi accordi intergovernativi, è necessario garantire la assegnazione nelle istituzioni scolastiche italiane di assistenti di lingua straniera;
- CONSIDERATA la pluriennale e comprovata esperienza dell'INDIRE relativamente alla gestione in ambito europeo del Programma per gli assistenti collegato all'ERASMUS+ nonché il *know how* avanzato in materia di comunicazione sviluppato da detto Istituto;
- CONSIDERATA la comprovata esperienza dell'INDIRE nonché il *know how* in relazione al Programma di apprendimento permanente (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig);
- CONSIDERATA la pregressa esperienza dell'INDIRE sulla selezione ed assegnazione degli assistenti di lingua;
- VISTA la nota AOODGOSV 24852 del 17-12-2019, di richiesta preventivo per il servizio della gestione e delle assegnazioni degli assistenti di lingua all'estero e in Italia;
- VISTA la nota ricevuta con prot. AOODGOSV 25103 del 22 dicembre 2019 con cui l'INDIRE, su richiesta di questa Direzione Generale, ha formulato un preventivo per una spesa complessiva di € 90.000,00;

- VISTA la nota prot. n. AOODGOSV 25160 del 23 dicembre 2019, con la quale questa Direzione Generale ha accettato il preventivo di € 90.000,00;
- RITENUTO pertanto che l'offerta di Indire risulta congrua sotto il profilo tecnico ed economico, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione nonché avuto riguardo alla specificità dei servizi richiesti sui quali l'INDIRE risulta avere notevole esperienza;
- RITENUTO altresì che l'affidamento diretto all'organismo in house, anziché ricorrere al mercato, consegue notevoli benefici, in particolare in termini di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, considerata la approfondita conoscenza tecnica da parte di Indire delle modalità di gestione, in qualità di Agenzia nazionale Erasmus;
- VISTA la particolare circostanza dell'imminente svolgimento delle procedure di selezione dei candidati per l'assegnazione degli incarichi di assistente linguisti presso i Paesi europei ;
- VISTI gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- RITENUTA la propria competenza in materia ed accertata la disponibilità dei fondi nell'ambito della somma assegnata;

## D E C R E T A

### Art. 1

E' affidata in house all'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) la gestione del programma di scambio di assistenti di lingua per l'a. s. 2020/2021. Il presente decreto costituisce atto di affidamento della procedura di cui trattasi all'INDIRE. Si procede, altresì, al contestuale impegno di spesa di cui al successivo art.2.

### Art.2

Per la finalità di cui all'art. 1 è, pertanto, impegnata la somma di € 90.000,00 a favore dell'INDIRE C.F. 80030350484, Conto Tesoreria Unica n. 130789/311 per le attività in premessa indicate. Il pagamento della predetta somma sarà effettuato secondo le seguenti modalità: il 40% della somma impegnata pari ad euro 36.000,00 ad avvenuta registrazione del presente impegno di spesa; il saldo, per un massimo del 60% della somma impegnata, pari ad euro 54.000,00 sarà erogato a conclusione delle attività in premessa e su presentazione di una relazione finale sull'attività svolta, sulla spesa effettivamente sostenuta unitamente ad un dettagliato rendiconto di spesa vistato dal collegio dei revisori dei conti dell'INDIRE. La spesa grava sul Cap. 2696/16 dello stato di previsione di questo Ministero.

Art. 3

Considerato quanto previsto dal art. 34 c.2 - L.196/2009 riguardo l'esigibilità, il presente IPE graverà per importo di euro 36.000,00 nell'esercizio finanziario 2020 e per l'importo di euro 54.000,00 nell'esercizio finanziario 2021.

Art. 4

Si dà atto che il presente decreto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 192, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e di procedere pertanto alle conseguenti pubblicazioni.

Il presente decreto è inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per i provvedimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
Maria Assunta Palermo